ALLEGATO ALLA DELIBERA
n. 413 del 31 MAG 2010

Allegato "1"

Linee guida per i corsi di "Operatore Socio Sanitario" ed il riconoscimento e l'attribuzione di crediti per titoli di area socio-sanitaria preesistenti ed acquisiti alla data di adozione della D.G.R. n. 1374 del 15 dicembre 2008.

La regolamentazione dei corsi per Operatore Socio sanitario dovrà seguire, relativamente ai moduli formativi, quanto sancito dall'Accordo Stato-Regioni e province Autonome del 22 febbraio 2001, così come recepito dalla D.G.R. n. 98 del 16 febbraio 2004. E' ammessa l'erogazione della formazione in FaD esclusivamente per i contenuti riferibili al modulo di base (max 200 ore), in osservanza della Circolare n. 43/99 del 08/06/1999 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Il credito formativo è il valore attribuibile, in ore, a competenze comunque acquisite dall'individuo determinando la personalizzazione e la riduzione della durata del corso frequentato dallo stesso.

I titoli per i quali si procede al riconoscimento dei relativi crediti formativi, in relazione a quanto previsto dalla D.G.R. n. 1374 del 15 dicembre 2008, in recepimento dell'art. 13 dell'Accordo Stato-Regioni e Province Autonome del 22 febbraio 2001, sono i seguenti:

a) Qualifica di Operatore Tecnico Addetto all'Assistenza, conseguita ai sensi del D.M. n. 295/91;
b) Qualifica di Operatore Socio Assistenziale;
c) Qualifica di Operatore Tecnico Assistenziale;
d) Qualifica di Ausiliario Socio Assistenziale;
e) Qualifica di Operatore di base per RSA;
f) Qualifica di Assistente Domiciliare dei servizi tutelari;
g) Qualifica di Operatore socio-assistenziale per RSA;
h) Qualifica di Assistente domiciliare integrato;
i) Qualifica di Assistente Geriatrico;
j) Qualifica di Addetto all'Assistenza di Base.

Al fine del riconoscimento dei crediti vengono considerati esclusivamente percorsi formativi ultimati con superamento di prova di valutazione e conseguimento della relativa qualifica ai sensi della L. 845/78. Il riconoscimento dei crediti formativi pregressi non potrà in ogni caso superare il limite massimo di 600 ore, costituite da tirocinio formativo e teoria, e dunque viene stabilita l'obbligatorietà della frequenza di un corso di almeno 400 ore. Per coloro i quali siano in possesso di una delle suddette qualifiche e lavorino presso strutture sanitarie, socio-sanitarie o socio-

assistenziali, vengono riconosciuti ulteriori crediti di 100 ore per ogni anno di lavoro, sempre entro il limite massimo di 600 ore, da spendere soltanto limitatamente alle ore di tirocinio.

Al fine di ottenere il riconoscimento dei crediti formativi per gli allievi iscritti al corso, gli Enti di Formazione dovranno inviare al Servizio Rendicontazione e Controllo della Formazione Professionale e, per conoscenza, al Dirigente del Servizio FSE e Formazione Professionale, un'istanza di riconoscimento dei crediti prima del rilascio da parte del Servizio FSE e Formazione Professionale del nulla osta per l'avvio delle attività formative.

Le ore di assenza da parte degli allievi frequentanti il corso non dovranno superare il 10% del monte ore previsto per il corso di OSS (1000 ore). Per coloro i quali avranno ottenuto il riconoscimento dei crediti formativi, le ore di assenza non dovranno superare il 10% delle 400 ore previste come corso minimo da frequentare, e cioè 40 ore.

Per coloro i quali siano in possesso di un'esperienza lavorativa presso strutture socio-sanitarie o socio-assistenziali pari ad almeno 10 anni, con mansioni attinenti alle qualifiche di cui alla D.G.R. n. 1374 del 15/12/2008 ed innanzi riportate, ma siano sprovvisti di titolo, si prevede "una tantum" la possibilità, entro e non oltre i due anni dalla data di pubblicazione della deliberazione di cui le presenti linee guida costituiscono allegato e parte integrante, di frequentare un corso pari ad ore 550 (200 ore relative al modulo di base e 350 ore relative al modulo professionalizzante, comprendenti 250 ore di formazione teorica e 100 di stage), in quanto verranno riconosciuti agli stessi crediti formativi per il servizio prestato pari alle ore previste per il tirocinio.

La formazione dovrà essere svolta obbligatoriamente nell'ambito della Regione Molise; soltanto il tirocinio potrà essere effettuato in strutture convenzionate con l'Ente di formazione operanti in altre Regioni d'Italia. In tal caso l'Ente di formazione dovrà inviare al competente Servizio regionale una comunicazione relativa allo svolgimento dello stage presso struttura fuori Regione, allegando alla stessa copia della convenzione con la struttura sanitaria ed elenco degli allievi frequentanti lo stage.

L'ambito di spendibilità del credito eventualmente riconosciuto è limitato al territorio regionale.

L'allievo comunque dovrà sostenere l'esame finale così come previsto dalle disposizioni vigenti.

Non saranno riconosciuti crediti per percorsi di formazione continua ed aggiornamento. Non saranno riconosciuti crediti per titoli conseguiti al termine di corsi/iniziative privi di riconoscimento regionale e realizzati al di fuori del contesto della programmazione regionale.

Per i titoli conseguiti all'estero saranno valutati unicamente quelli rilasciati da autorità pubbliche del paese di provenienza. Per l'accertamento dei titoli conseguiti nei paesi dell'Unione Europea dovrà essere prodotto, a cura dell'interessato, il titolo di studio, corredato di traduzione ufficiale in lingua italiana, integrato dalla dichiarazione di valore, in stesura originale o copia autenticata, rilasciata dall'Autorità diplomatica o Consolare competente. Per l'accertamento dei titoli conseguiti

nei paesi extracomunitari dovrà essere prodotto, a cura dell'interessato, il titolo di studio, corredato di traduzione in lingua italiana, integrato dalla dichiarazione di valore, in stesura originale o copia autenticata, rilasciata dalla rappresentanza italiana competente per territorio nel paese di origine.

Ulteriori criticità dovranno essere risolte da parte degli Enti di formazione mediante invio al Dirigente del Servizio Rendicontazione e Controllo della Formazione Professionale e al Dirigente del Servizio FSE e Formazione Professionale, di apposita istanza.

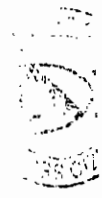
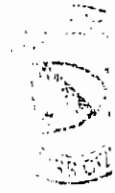
nei paesi extracomunitari dovrà essere prodotto, a cura dell'interessato, il titolo di studio, corredato di traduzione in lingua italiana, integrato dalla dichiarazione di valore, in stesura originale o copia autenticata, rilasciata dalla rappresentanza italiana competente per territorio nel paese di origine.
Ulteriori criticità dovranno essere risolte da parte degli Enti di formazione mediante invio al Dirigente del Servizio Rendicontazione e Controllo della Formazione Professionale e al Dirigente del Servizio FSE e Formazione Professionale, di apposita istanza.